DECRETO LEGGE 41/2021 "SOSTEGNI" – Misure in materia di lavoro

In data 23.03.2022 è entro in vigore il Nuovo Decreto Sostegni, il testo utilizza totalmente le risorse dell'ultimo scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro, con lo scopo di intervenire proprio su alcuni strumenti chiave già utilizzati da un anno a questa parte, come la cassa integrazione, un meccanismo di ristori, la sospensione dell'attività di riscossione ecc.

Esaminando il fronte lavoro, particolari novità riguardano alcune misure chiave introdotte dall'inizio dell'emergenza:

1. **Finanziamento ammortizzatori sociali**

a) Si conferma la cassa integrazione ordinaria "Covid 19" accessibile per un periodo decorrente dal 1.4.2021 al 30 giugno per ulteriori 13 settimane;
b) per i trattamenti ordinari (FIS) e la cassa integrazione in deroga Covid 19 la una durata massima è prevista in 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021;
c) Le modalità previste alla lettera b), saranno applicate anche per i trattamenti previsti dal Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA), la predetta prestazione è stabilita nel limite massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021. Tale importo, per circa il 75%, sarà assegnato ad FSBA con apposito decreto.

Per tutti trattamenti concessi ai sensi del presente Decreto non è dovuto alcun contributo addizionale

2. **Blocco licenziamenti**

Permarrà, fino al 30 giugno 2021, l'avvio di procedure per i licenziamenti collettivi o individuali, restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore.
Per le aziende che accedono ai trattamenti di cui al p. 1 lett. b) e c), il divieto di cui sopra permarrà anche per il periodo 1° luglio al 31 ottobre 2021.
Il decreto conferma che i divieti di licenziamento non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti disciplinari, per il raggiungimento del periodo massimo di malattia, motivati
dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione e nell'ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo con riconoscimento della NASPI.

3. **3. Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine**

Viene confermato fino al 31.12.2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle "causali".

4. **Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità**

Il precedente decreto 18/2020 (c.d. Cura Italia) ha previsto misure in favore dei cd lavoratori fragili, quei lavoratori particolarmente a rischio in caso di contagio e che necessitano di particolari forme di tutela. Pertanto i soggetti in possesso di disabilità con connotazione di gravità, i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, patologie oncologiche e terapie salvavita potranno lavorare in modalità agile se l'attività da svolgere è compatibile, al contrario, l'assenza verrà equiparata, fino al 31.06.2021 ed in continuità con i decreti succedutesi, alla malattia per ricovero ospedaliero.